

proposta di legge n. 87

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 aprile 2011

RIORDINO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE.
FUSIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL MUSONE, POTENZA, CHIENTI,
ASOLA E ALTO NERA E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ASO,
DEL TENNA E DEL TRONTO

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si affronta e si sviluppa il riordino dell'attività di bonifica nelle Marche, a oltre dieci anni dalla l.r. 30/1997 che, con analogo obiettivo, aveva tentato di riformare la l.r. 13/1985, tuttora vigente, sopprimendo i consorzi di bonifica del territorio regionale, ma incorrendo in tal modo nella declaratoria di incostituzionalità.

L'attuale proposta di legge intende quindi procedere, tenuto conto dei limiti dei distretti idrografici appennino settentrionale e appennino centrale individuati con il decreto legislativo 152/2006, alla fusione dei due Consorzi di bonifica presenti sul territorio delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona, unificandoli in un unico Consorzio, con l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione consortile, ai fini di una migliore gestione e del conseguimento di risparmi di spesa.

L'attuale proposta di legge intende disciplinare le attività dei consorziati in materia di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario per assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio nel rispetto delle competenze in materia di difesa del suolo e di sistemazione idraulica previste dalle normative nazionali e regionali, nonché delle finalità e degli obiettivi delle intervenute normative comunitarie e statali in materia ambientale.

Il testo tiene conto dei criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti con l'intesa in sede di conferenza permanente Stato/Regioni in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, per le parti non discordanti con le vigenti norme regionali in materia di bonifica (che hanno delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche di bonifica e di progettazione, esecuzione ed esercizio e manutenzione delle opere di bonifica - articoli 3 e 4 della legge regionale 17 aprile 1985, n. 13) e in materia di difesa del suolo (che hanno delegato alle Province la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e alle Autorità di bacino interregionale e regionale l'elaborazione dei piani di bacino e dei programmi triennali di intervento, in collaborazione con le Province -

articoli 15 e 16 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13).

La proposta contiene:

- la fusione in un unico consorzio dei due consorzi di bonifica presenti sul territorio delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona;
- le funzioni dei consorzi di bonifica riordinati. Relativamente agli altri soggetti gestori della bonifica sono confermate le funzioni delegate alle Province in materia di bonifica (l.r. n. 13/85) e quelle delegate alle stesse Province e Comuni in materia di difesa del suolo (l.r. n. 13/99), ma è proposto un quadro generale di riferimento per l'attività di programmazione, pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di bonifica e di difesa del suolo, entro il quale ai consorzi spetta la partecipazione all'attività di bonifica e di difesa del suolo per la parte privatistica, compresa la manutenzione e vigilanza;
- la riduzione del numero dei membri del consiglio (24 o 22 di cui 18 eletti, oltre ai 4 o 2 membri nominati in rappresentanza delle Province il cui territorio è interessato dal perimetro dei due consorzi rimanenti). L'organizzazione dei consorzi assicura un giusto equilibrio tra efficienza di gestione e rappresentatività delle realtà locali, nonché una diminuzione dei costi in quanto il numero dei membri del consiglio aventi diritto a compensi è limitato a due.

Al fine di garantire l'operatività del nuovo consorzio è stata prevista la figura di commissario straordinario, con il precipuo compito di indire le elezioni dei nuovi organi.

La presente proposta, resasi necessaria per adeguare il testo normativo vigente alle intervenute disposizioni in materia ambientale e di difesa del suolo, compresa la richiamata legge 31/2006, consente di avere un testo unico della normativa in materia di bonifica, irrigazione e difesa del suolo; pertanto contiene infine l'abrogazione delle precedenti normative in materia di bonifica.

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione riconosce la bonifica quale mezzo permanente per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, la difesa del suolo, la regimazione delle acque e la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale, anche ai fini della razionalizzazione degli interventi e del contenimento della spesa.

Art. 2*(Comprensori)*

1. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL), l'Autorità di bacino e i consorzi di cui all'articolo 5, provvede alla individuazione, classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, previo parere della Commissione assembleare competente.

2. I comprensori costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica e irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini idrografici.

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 interessino il territorio di due o più Regioni limitrofe, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 3*(Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)*

1. Le funzioni amministrative concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sono esercitate dalle Province.

2. Nei casi di comprensori situati nei territori di più Province, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio, senti-

te, relativamente alle funzioni di programmazione, le altre Province interessate per il territorio di rispettiva competenza. Qualora la Provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data della richiesta, il parere si intende favorevole.

3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo)

4. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi di bonifica ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge.

Art. 4

(Piano generale di bonifica)

1. Il piano generale di bonifica del relativo comprensorio è approvato dalla Provincia in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile ai diversi livelli, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali.

2. Il piano generale di bonifica contiene in particolare:

- a) le linee di intervento della bonifica;
- b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità ed il costo presunto;
- c) le opere idrauliche di competenza privata;
- d) le reti di irrigazione;
- e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata.

3. Il piano generale di bonifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 5

(ConSORZI di bonifica)

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici di natura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia ed

economicità.

2. I consorzi sono soggetti alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

3. Lo statuto e le relative modifiche sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Partecipazione al consorzio)

1. Ciascuno dei consorzi di cui all'articolo 5 è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata o da realizzare dal consorzio medesimo sulla base delle funzioni a esso spettanti ai sensi dell'articolo 14 ovvero a esso affidate da enti pubblici.

2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari aventi i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante trascrizione, ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 215/1933.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. Il perimetro di contribuenza è determinato sulla base del piano generale di bonifica di cui all'articolo 4, dei piani di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), delle opere idrauliche a carico dei privati e delle reti irrigue e può essere successivamente modificato in rapporto alle relative variazioni.

5. Il contributo consortile è determinato dal consorzio tenendo conto del beneficio conseguente alle attività di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza funzionali alla conservazione o all'incremento del valore delle proprietà immobiliari, nonché dei criteri di cui all'articolo 16.

6. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili di cui all'articolo 7, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
- c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

7. Le attribuzioni di cui al comma 6 sono esercitate, anziché dal proprietario, dall'affittua-

rio, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. Negli altri casi, il proprietario può conferire la delega ai medesimi soggetti.

8. In caso di comunione, si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario, conferita con atto scritto e autenticato nelle forme di legge.

9. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 7 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile. In mancanza di comunicazione, gli iscritti al ruolo di contribuenza sono i proprietari.

10. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione delle attività di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, nonché alle opere idrauliche nei limiti di spesa per queste ultime previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nonché alla manutenzione ed esercizio, compresa la vigilanza, delle opere di competenza privata ed alla manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche realizzate in concessione, se previsto negli atti o da disposizioni normative.

11. Sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un'apposita convenzione con il consorzio tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricettore.

Art. 7 *(Organi)*

1. Sono organi dei consorzi di cui all'articolo 5:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il revisore unico.

2. Gli organi di cui al comma 1 restano in carica cinque anni.

3. Il presidente, il vicepresidente, gli altri com-

ponenti la giunta e il revisore percepiscono un'indennità mensile onnicomprensiva il cui importo è stabilito annualmente dal consiglio entro i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), come modificata dall'articolo 20.

4. I componenti il consiglio non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 8 *(Consiglio)*

1. Il consiglio è composto:

- a) da diciotto rappresentanti, eletti tra i consorziati;
- b) da un rappresentante designato da ciascuna Provincia interessata.

2. I componenti il consiglio di cui al comma 1, lettera a), sono eletti con votazione pro capite. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto, elencati in maniera progressiva rispetto al contributo dovuto, sono suddivisi nelle seguenti sezioni:

- a) prima sezione: consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale del consorzio e il numero totale dei consorziati;
- b) seconda sezione: consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione;
- c) terza sezione: consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale del consorzio, decurtata della contribuenza cui sono tenuti i consorziati della prima sezione, e il numero totale dei consorziati, decurtato del numero di quelli appartenenti alla prima sezione.

3. Alle sezioni di cui al comma 2 è assegnata la seguente rappresentanza nel consiglio:

- a) prima sezione: sei seggi;
- b) seconda sezione: otto seggi;
- c) terza sezione: quattro seggi.

4. Ogni elettore può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

5. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, fatta salva la possibilità di delega nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo o dallo statuto.

6. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel catasto consortile, purché in regola con il pagamento della quota di contribuenza.

7. Hanno altresì diritto di voto i Sindaci, o loro

delegati, dei Comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito dei comprensori gestiti dal consorzio.

Art. 9

(Modalità di elezione dei componenti il consiglio)

1. L'elezione dei componenti il consiglio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è indetta dal presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell'organo e si svolge su presentazione di liste regionali concorrenti, comprensive di un numero di candidati pari al doppio dei seggi assegnati a ciascuna delle sezioni di cui all'articolo 8, comma 2. In ogni lista deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante di comprensorio irriguo per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione.

2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del Consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell'albo pretorio dei Comuni inclusi nel territorio dei comprensori. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali, in ragione di almeno uno per ogni distretto irriguo.

3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti e comunque non inferiore a cinquanta.

4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto.

5. La votazione è ritenuta valida quando ha votato almeno il 10 per cento degli elettori, se il numero totale degli stessi non supera le quindicimila unità. Qualora il numero degli elettori sia superiore a quindicimila, la percentuale è fissata al 7. Nel caso in cui il quorum non è raggiunto e gli organi ordinari sono giunti a scadenza, il presidente del consorzio, decorso il periodo di proroga previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza regionale), assume le funzioni di commissario per l'ordinaria amministrazione, con il compito prioritario di indire le nuove elezioni. Per quest'ultime la votazione è ritenuta valida quando ha votato almeno il 7 per cento degli elettori, se il numero totale degli stessi non supera le quindicimila unità, ovvero il 4 per cento, se il numero degli elettori è superiore a quindicimila.

6. Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i quattro quinti dei seggi spettanti alla sezione, in numero arrotondato per difetto. La restante parte dei seggi è attribuita

alla lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

7. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti di lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse. Almeno un rappresentante dei comprensori irrigui di ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione ha diritto a far parte del consiglio, ancorché non eletto. In tale ultimo caso, fa parte del consiglio il rappresentante con il maggior numero di voti tra le diverse liste.

8. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

9. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio l'eventuale annullamento delle elezioni.

10. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al presidente del consorzio.

11. Il consiglio è convocato dal consigliere, tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall'avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.

Art. 10

(Giunta, presidente e vicepresidente)

1. La giunta è formata dal presidente e da due membri, dei quali uno con funzioni di vicepresidente, eletti dal consiglio al proprio interno con separate votazioni e a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Dopo la prima votazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Art. 11

(Revisore unico)

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dalla Giunta regio-

nale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 12
(Incompatibilità)

1. I componenti il consiglio e il revisore unico non possono avere parte in aziende e imprese che forniscono beni o prestino servizi al consorzio.

2. Non possono far parte del consiglio o essere nominati revisori i consiglieri regionali, i Presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Province, i Presidenti e i componenti la Giunta comunitaria delle Comunità montane, i Presidenti e i componenti degli uffici di presidenza delle Unioni dei Comuni, i Sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i Presidenti delle Camere di commercio, gli amministratori degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.

Art. 13
(Competenze degli organi)

1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio sono disciplinate dallo statuto.

2. Competono comunque al consiglio:

- a) la deliberazione dello statuto e delle sue modificazioni;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta;
- c) l'approvazione della pianta organica e del regolamento del personale;
- d) l'approvazione dei piani e dei programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché dei criteri per la loro attuazione;
- e) la determinazione del perimetro di contribuzione;
- f) l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali.

3. La giunta, oltre alle attribuzioni a essa espressamente demandate dallo statuto, esercita ogni altra attività del consorzio non di competenza del consiglio.

4. Il consorzio predispone gli atti di contabilità nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 13/2004 e provvede alla pubblicazione dei bilanci, nonché degli atti adottati, nel sito istituzionale.

Art. 14*(Funzioni del consorzio)*

- 1.** Il consorzio di bonifica in particolare:
- a) predispone il piano di classifica e determina il contributo consortile di cui all'articolo 16;
 - b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario, da sottoporre al preventivo parere dell'Autorità di bacino;
 - c) approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza;
 - d) esercita le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del r.d. 523/1904;
 - e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;
 - f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi, le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque;
 - g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica;
 - h) può svolgere per conto dello Stato e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza;
 - i) provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione europea o da altri enti pubblici;
 - l) fornisce i dati e le informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/2006;
 - m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell'attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;
 - n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e statale in materia ambientale;
 - o) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico del territorio;

p) collabora con la Regione alla determinazione del fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;

q) collabora con il dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono improntate al rispetto delle disposizioni in materia paesistica e ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, compresi i piani di bonifica provinciali e gli strumenti urbanistici comunali.

3. La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere di irrigazione devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua. La gestione e l'utilizzo della risorsa idrica, basati sulla pianificazione degli usi, devono essere improntati all'adozione delle misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al controllo degli effettivi emungimenti, anche raccordandosi con le strutture regionali che svolgono attività di monitoraggio.

4. Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e relative varianti di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), prima della loro adozione da parte dei Comuni il cui territorio è all'interno del perimetro di contribuenza. Decorso trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole.

Art. 15

(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori)

1. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della l.r. 13/2004.

2. Gli interventi pubblici possono essere inseriti solo se previsti nel piano generale di bonifica e negli strumenti di pianificazione in materia di difesa del suolo. Per quelli non previsti, è necessario acquisire il parere vincolante dell'Autorità di bacino prima dell'inserimento.

Art. 16

(Piano di classifica e perimetro di contribuenza)

1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 6, comma 10, nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.

3. Il beneficio è distinto in:

- a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a difendere il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) beneficio di difesa idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando il territorio e la sua qualità ambientale;
- c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

4. Il contributo consortile per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato tenendo conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei costi ambientali e di quelli relativi alle risorse, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato 10 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

5. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale del consorzio.

6. Il piano di classifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della l.r. 6/2007, secondo le modalità di cui al d.lgs.152/2006.

7. Le deliberazioni consortili di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del consorzio e inviate alla Provincia competente in relazione al territorio del comprensorio di bonifica. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Provincia che approva il piano di classifica e il riparto delle

spese nei trenta giorni successivi.

8. Nei casi in cui il comprensorio di bonifica interessa il territorio di più Province, le funzioni di cui al comma 7 sono svolte dalla Provincia in cui ricade la maggior parte del comprensorio, previa acquisizione del parere delle altre Province interessate.

Art. 17

(Consultazione e partecipazione)

1. Il consorzio svolge la propria attività conformandosi al metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni, preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Il consorzio assicura, altresì, la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali, nonché dei gestori dei servizi pubblici.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio può stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nei comprensori ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 18

(Potere sostitutivo)

1. Oltre alle competenze in materia di controllo e vigilanza sul consorzio ai sensi degli articoli 5 e 6 della l.r. 13/2004, la Giunta regionale, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, esercita, previa diffida e sentito il CAL, il potere sostitutivo nei confronti delle Province anche mediante la nomina di un commissario, con oneri a carico dell'ente locale inadempiente.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali. Fusione dei consorzi di bonifica)

1. In fase di prima applicazione e fino a diversa determinazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 2, restano individuati i comprensori di bonifica e irrigazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

2. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti necessari alla fusione in un unico ente del Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera e del Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

3. Ai fini di cui al comma 2 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a diciotto mesi, nonché il compenso, a carico dei consorzi, che non può comunque superare quello previsto per il presidente del nuovo consorzio. Al commissario si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 12. Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi dei consorzi di cui al comma 2, compresi i rispettivi collegi dei revisori dei conti.

4. Il commissario straordinario espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni di competenza degli organi ordinari dei consorzi, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione. Il commissario in particolare:

- a) rileva lo stato patrimoniale e del personale di ciascun consorzio;
- b) individua le attività e le passività di ciascun consorzio, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
- c) redige il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui all'articolo 16;
- d) predispone il piano di risanamento dei consorzi di cui al comma 2 anche mediante l'emissione di ruoli straordinari, nominando un unico direttore tra quelli in carica e perseguendo la razionalizzazione della logistica e delle risorse umane e strumentali;
- e) redige, entro dodici mesi dalla nomina eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, la relazione conclusiva, il progetto di fusione e il nuovo statuto e li trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione entro dieci giorni dall'adozione.

5. La Giunta regionale con apposita deliberazione approva gli atti di cui al comma 4, lettera e), e costituisce il nuovo consorzio, che assume la denominazione di Consorzio di bonifica Marche Centro sud.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, i consorzi di cui al comma 2 non possono effettuare cessioni di beni di loro proprietà.

7. Dalla data di costituzione di cui al comma 5, il commissario straordinario assume le funzioni di amministratore straordinario del nuovo consorzio ed esercita le funzioni ordinarie e straordinarie fino alla costituzione degli organi consortili. In occasione dello svolgimento delle prime elezioni, per l'esercizio del diritto di voto si prescinde dal requisito della regolarità del

pagamento della quota contributiva.

8. Dalla data di costituzione di cui al comma 5 il nuovo consorzio succede ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

9. Fino all'approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, la gestione delle attività e delle passività è effettuata in maniera separata per ciascuno dei consorzi oggetto di fusione.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione della pianta organica del nuovo consorzio, i consorzi di cui al comma 2 non possono assumere personale alle loro dipendenze.

11. La Regione promuove accordi con le Province interessate per l'utilizzo del personale eventualmente in esubero.

12. Gli organi del Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza prevista e a percepire le indennità stabilite nella Tabella A allegata alla l.r. 20/1984 prima della modifica introdotta dall'articolo 20, comma 2, della presente legge.

Art. 20

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla tabella A allegata alla l.r. 20/1984, la voce: "Consorzio di bonifica della Valle del Tenna (L.R. n. 13/1985)" è sostituita dalla seguente:

"Consorzio di bonifica Marche Centro sud:

Presidente	600	-
Vicepresidente	300	-
Componente giunta	150	-
Revisore unico	600	-".

2. Alla medesima tabella di cui al comma 1, la voce "Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (L.R. n. 13/1985)" è sostituita dalla seguente:

"Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano:

Presidente	450	-
Vicepresidente	250	-
Componente giunta	100	-
Revisore unico	450	-".

3. Sempre alla tabella indicata al comma 1 sono soppresse le voci: "Consorzio di bonifica del Tronto (L.R. n. 13/1985)", "Consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, Potenza e Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco (L.R. n. 13/1985)" e "Consorzio di bonifica dell'Aso (L.R. n. 13/1985)".

4. Sono inoltre abrogati:

- a) le leggi regionali 17 aprile 1985, n. 13 (Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica) e 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica);
- b) l'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2000);
- c) l'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010).